prezzo minimo all'esportazione più basso fissato per detto prodotto è applicabile al calibro di cui trattasi.

3. Qualora la vendita abbia luogo a un prezzo corrispondente ad una fase posteriore a quella partenza magazzino/esportatore tale prezzo dev'essere stabilito a un livello tale che l'ammontare che dev'essere riscosso dal venditore, dopo detrazione del costo dell'imballaggio, delle spese di assicurazione, delle spese di trasporto e di tutte le spese supplementari non sia inferiore al prezzo minimo.

4. I prezzi minimi fissati per ciascun prodotto può essere ridotto del 2 % al massimo nel caso di pagamento in contanti.

5. Nelle fatture che accompagno i prodotti all'esportazione devono essere indicati in particolare :

— il prezzo e il calibro dei prodotti,

— il costo dell'imballaggio, le spese di assicurazione e tutte le spese supplementari.

Articolo 3

Il controllo dell'applicazione del regime dei prezzi minimi all'esportazione è di competenza degli organismi designati da ciascuno Stato membro. Quest'ultimo notifica agli Stati membri e alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il nome e l'indirizzo dell'organismo incaricato di detto controllo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica fino al 31 maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1768/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1968

che modifica il regolamento (CEE) n. 1306/68 relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 6, paragrafo 7, e 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1306/68 della Commissione, del 28 agosto 1968, relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico (2), ha fissato il livello minimo del prezzo al quale gli organismi d'intervento vendono il burro in loro possesso ;

considerando che esistono attualmente in alcune regioni della Comunità possibilità di smercio per il burro d'ammasso ; che il mercato si deve poter rifornire regolarmente di questa categoria di burro ad un certo livello di prezzo relativamente stabile ; che, nella situazione attuale, il prezzo minimo di vendita fissato dal regolamento (CEE) n. 1306/68 si rivela troppo elevato per permettere tale rifornimento ;

considerando che è quindi opportuno modificare le disposizioni del suddetto regolamento ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 214 del 29. 8. 1968, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La frase « aumentato di 2,50 unità di conto per 100 kg », di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1306/68 della Commissione, è sostituita dalla frase « diminuito di 1,50 unità di conto per 100 kg ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1306/68 è sostituito dal testo seguente :

« Gli Stati membri notificano ogni settimana alla Commissione l'età del burro venduto e i quantitativi corrispondenti ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY